



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 – Fax. 0122/640414
www.comune.bussoleno.to.it

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione num. 488 - 20
Del 21/12/2015

- Uff. Segreteria
- Uff. Finanziario
- Albo Pretorio
- Copia Uff.

DETERMINAZIONE

Oggetto : **Determinazione del periodo delle vendite di fine stagione: saldi invernali ed estivi anno 2016.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La legge regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale nr. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con Deliberazione di Giunta n. 21- 2520 del 30/11/2015, confermando per l'anno 2016 le seguenti scadenze:
 1. inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania, che nel 2016 ricorre nel giorno martedì 5 Gennaio;
 2. inizio saldi estivi: primo sabato del mese di Luglio, che nel 2016 ricorre nel giorno 2;
 - che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di Inizio;
 - che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
 - che l'esercente è vincolato al rispetto delle date individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un unico periodo consecutivo di otto settimane, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la legge regionale 12/11/1999 nr. 28 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 18 ottobre 2004 n. 27;

Vista la D.G.R. 21-2520 del 30/11/2015;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267;

DETERMINA

1. di fissare per lo svolgimento delle vendite di fine stagione:
 - **il periodo invernale dal 5 gennaio al 29 febbraio 2016;**
 - **il periodo estivo dal 2 luglio al 26 agosto 2016;**
2. di dare atto che la disciplina delle vendite di fine stagione è contenuta nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2000.

RENDE NOTO CHE

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/11/1999 nr. 28, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite di fine stagione.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e comunicato alle associazioni di categoria interessate a livello comunale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente provvedimento in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo del Piemonte, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Simona CUATTO)

Firma autografa omissa ai sensi del D.Lgs 39/93

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINA num. 488-20 del 21/12/2015

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal _____

Il Messo Comunale

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Bussoleno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI)